

REGIONE DELL'UMBRIA
CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2
06100 Perugia - Tel. 075/5761

Ufficio Legislativo


Perugia, 22 settembre 1994

**IL FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA (L. 31.1.1994, N. 97 -
ART. 2) ED I PROBLEMI DI FINANZIAMENTO DEI COMPITI
ATTRIBUITI ALLE REGIONI.**

APPUNTO

La recente legge per le zone montane demanda alle regioni alcuni compiti attuativi (art. 3: riordino della disciplina delle organizzazioni montane; art. 9: affidamento agli enti locali di compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli, paesistici e forestali, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale, sorveglianza dei boschi; art. 20: realizzazione di accordi di programma per un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nelle zone montane; art. 23: autorizzazioni ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti per l'organizzazione e la gestione del trasporto di persone e merci di prima necessità) e prevede la possibilità di disciplinare e realizzare interventi "speciali" di incentivazione finanziaria (art. 7: concessione di contributi tramite le comunità montane per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale; art. 13: agevolazioni per l'acquisto di terreni a favore di coltivatori diretti e cooperative agricole giovanili; art. 19: incentivi per il trasferimento di residenza nei comuni

* Art. 10: contributi per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche;



REGIONE DELL'UMBRIA
CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2
06100 Perugia - Tel. 075/5761

Ufficio Legislativo


montani con meno di 5.000 abitanti).

Gli interventi "speciali" sono finanziati con un apposito fondo regionale per la montagna, di cui la regione deve disciplinare i criteri per l'impiego delle relative risorse; il fondo regionale è alimentato dalla quota del fondo nazionale per la montagna e da stanziamenti propri (art. 2).

I problemi che si pongono alle regioni per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla nuova legge derivano fundamentalmente dall'indeterminatezza dei meccanismi del fondo nazionale; tale indeterminatezza, infatti, fa sì che le regioni, pur potendo esercitare immediatamente i poteri normativi ad esse demandate e definire la concreta disciplina degli interventi speciali, non dispongono di alcun parametro finanziario su cui calibrare gli interventi stessi.

Come si ricava dall'art. 25, comma 2 della legge, il fondo nazionale è istituito nell'ambito del fondo per le aree economicamente depresse del territorio nazionale previsto dal D. Lgs. 96/1993, che ha determinato la cessazione dell'intervento straordinario nel mezzogiorno, ma la concreta individuazione della quota da vincolare per le esigenze delle zone montane è rinviata a successivi provvedimenti ministeriali.

Se si collega tale disposizione, di per sé alquanto scoraggiante, a quelle relative alle modalità di



REGIONE DELL'UMBRIA

CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2
06100 Perugia - Tel. 075/5761

Ufficio Legislativo

costituzione della dotazione finanziaria del fondo, contenute nell'art. 2, comma 2, si può notare una certa confusione nei rispettivi meccanismi di alimentazione: il fondo per le aree depresse è infatti alimentato con le risorse finanziarie già destinate all'intervento straordinario nel mezzogiorno ed in gran parte vincolate al cofinanziamento dei programmi alimentati dai fondi strutturali CE, all'attuazione delle misure per la promozione dell'imprenditoria giovanile nel mezzogiorno (L. 44/1986), nonchè alla definizione degli impegni già assunti dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e dall'AGENSUD.

Il fondo per la montagna risulta invece alimentato da "trasferimenti" comunitari, dello Stato e di altri enti pubblici, dei quali non viene identificata alcuna specifica origine.


Per quanto riguarda i trasferimenti comunitari, tutto lascia pensare che si voglia far riferimento alle risorse dei fondi strutturali previsti per l'"obiettivo 5b" del regolamento CE 2052/88, relativo alla promozione dello sviluppo delle zone rurali, tra cui rientrano anche i territori compresi in zone di montagna; ma le assegnazioni comunitarie in questione già affluiscono nell'apposito fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito presso il Ministero del tesoro, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, e concepito come unico strumento finanziario per l'attuazione degli interventi previsti dalla normativa

AMERICAN UNIVERSITY
DIAMOND COLLECTION

The American University
Diamond Collection
is a collection of
diamonds of various
weights and colors
which are available
for study and
reference. The
collection is
open to all
visitors and
is a valuable
resource for
students and
researchers.
The collection
is located in
the American
University
Library.

The American University
Diamond Collection
is a collection of
diamonds of various
weights and colors
which are available
for study and
reference. The
collection is
open to all
visitors and
is a valuable
resource for
students and
researchers.
The collection
is located in
the American
University
Library.

The American University
Diamond Collection
is a collection of
diamonds of various
weights and colors
which are available
for study and
reference. The
collection is
open to all
visitors and
is a valuable
resource for
students and
researchers.
The collection
is located in
the American
University
Library.



REGIONE DELL'UMBRIA
CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2
06100 Perugia - Tel. 075/5761

Ufficio Legislativo

comunitaria.

La legge non contiene disposizioni di raccordo con il fondo di rotazione, per cui introduce un delicato problema di interpretazione in ordine alla specialità delle sue norme ed alla possibilità di derogare alla disciplina generale sulle modalità di attuazione delle politiche comunitarie, contenuta nella legge 183 del 1987.

Per quanto riguarda i trasferimenti statali, non viene specificato il rapporto tra la dotazione del fondo e gli stanziamenti già destinati dalla legislazione vigente in favore della montagna: il carattere "aggiuntivo" delle risorse erogate dal fondo, affermato con chiarezza dall'art. 2, comma 3, lascia supporre che gli stanziamenti in atto a favore degli enti locali (e delle comunità montane in particolare) non dovrebbero confluire nel costituendo fondo.

Relativamente agli ulteriori eventuali trasferimenti da parte di enti pubblici, occorre notare che gli stessi non potrebbero essere direttamente assegnati al fondo, che non gode di alcuna particolare autonomia funzionale o contabile, ma dovrebbero essere versati in entrata al bilancio dello Stato, per essere poi riassegnati al fondo.

Tutte le incertezze e contraddizioni che si possono evidenziare nella formulazione della disciplina dei meccanismi finanziari citati, fanno presagire considerevoli difficoltà e ritardi nell'attuazione della



REGIONE DELL'UMBRIA
CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2
06100 Perugia - Tel. 075/5761

Ufficio Legislativo

legge in sede regionale.

C'è tuttavia da augurarsi che le regioni sappiano ugualmente aggiornare la propria normativa per lo sviluppo delle zone montane, valorizzando i canali di intervento indicati dalla legge quadro (salvaguardia delle tradizioni locali; servizi per la collettività; promozione delle risorse ambientali; sviluppo delle attività economiche).

In tale prospettiva, occorre tener presente, anche per le interferenze più sopra evidenziate con la normativa comunitaria, che le iniziative regionali inquadrabili nelle categorie degli "aiuti" sono soggette al giudizio di compatibilità da parte della Commissione CE, ai sensi dell'art. 92 del Trattato.

Dr. Roberto Crisafi